

quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1992

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione>

20A05622

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 21 ottobre 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;


Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35», recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza



za epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35», recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 21 settembre 2020 che ha disposto ulteriori misure in relazione all'andamento epidemiologico su scala internazionale;

Visto il documento recante «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale» predisposto dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dal coordinamento delle regioni e province autonome che fornisce elementi generali per rafforzare la *preparedness* per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle regioni e delle province autonome);

Considerato che:

a seguito del regolare monitoraggio dei casi COVID-19 si rileva un costante aumento del numero di contagiati, registrato anche in correlazione all'aumento dell'attività di testing;

come evidenziato nel documento del Ministero della salute citato, sono necessarie sia misure non far-

macologiche volte a rallentare la trasmissione del virus SARS-CoV-2, che misure di *preparedness* e, quindi, di potenziamento del contenimento già attuato e, in attesa dell'immunità, misure volte alla strutturazione di un sistema di convivenza e adattamento del servizio sanitario alla gestione delle patologie in modo combinato con il virus, per pazienti positivi, spesso asintomatici o paucisintomatici;

in proposito, le azioni di fase VI, elaborate dalla Direzione salute della Regione Lazio, richiedono un ulteriore potenziamento in termini di offerta ospedaliera e di presa in carico e gestione territoriale dell'attività assistenziale, con incremento della dotazione posti letto COVID dedicati e con la predisposizione di percorsi separati, rafforzando le funzioni di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza;

Dato atto che:

con nota prot. n. 837904 del 30 settembre 2020 inoltrata a tutte le associazioni di categoria e agli enti del Servizio sanitario regionale l'amministrazione ha richiesto l'eventuale manifestazione di disponibilità all'allestimento di posti letto per acuti ordinari, di terapia intensiva, semintensiva, e di posti UDI oltre che di assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale in regime residenziale;

con proprie note le strutture Ospedale Israelitico, Villa Tiberia, Villa Serena, San Feliciano, Policlinico Di Liegro, Ospedale Vannini, Campus Bio Medico, INI Città Bianca, Villa delle Querce, Casa di Cura Guarnieri, IDI, Nuova Itor, Regina Apostolorum, Policlinico Casilino, Villa S. Pietro Fatebenefratelli, Policlinico Gemelli hanno manifestato l'interesse alla destinazione delle stesse a COVID Center (totale o parziale) dedicate all'assistenza di pazienti affetti da virus SARS-CoV-2;

in data 20 ottobre 2020 le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale pubblici hanno rappresentato le azioni di sistema che stanno approntando per far fronte all'intervento di rafforzamento e di gestione combinata di assistenza verso pazienti positivi;

Ritenuto opportuno, pertanto, allo scopo di potenziare l'offerta sanitaria e contrastare e contenere il diffondersi del virus, provvedere nei seguenti termini:

incrementare la dotazione di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella già inserite nella rete COVID, anche parzialmente dedicate e provvedere all'ampliamento dei posti di quelle già inserite in rete, secondo la configurazione riportata nella tabella allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

dare mandato alla Direzione salute e integrazione sociosanitaria, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, di provvedere alla definizione dei trasferimenti



di attività tra nodi della rete, necessari all'attuazione del suo potenziamento come sopra ordinato, e conseguentemente al riassetto complessivo dell'attività assistenziale derivante dalle riconversioni di presidi, con correlata riallocazione, anche parziale, dei livelli di finanziamento assegnati;

dare mandato alla Direzione salute e integrazione sociosanitaria, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, di disporre l'eventuale e necessario adattamento dell'assetto complessivo dell'offerta assistenziale in linea con l'evoluzione dell'emergenza COVID-19;

limitare gli spostamenti durante la fascia oraria 24,00-5,00 del giorno successivo a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

potenziare la didattica a distanza sia presso le scuole secondarie che presso le università;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

Potenziamento della rete COVID

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si ritiene necessario incrementare la dotazione di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella già inserite nella rete COVID, anche parzialmente dedicate e provvedere all'ampliamento dei posti di quelle già inserite in rete, secondo la configurazione riportata nella tabella allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).

2. Alla Direzione salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, è demandato il compito di provvedere alla definizione dei trasferimenti di attività tra nodi della rete, necessari all'attuazione del suo potenziamento come sopra ordinato, e conseguentemente al riassetto complessivo dell'attività assistenziale derivante dalle riconversioni di presidi, con correlata riallocazione, anche parziale, dei livelli di finanziamento assegnati.

3. La Direzione salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, disporrà l'eventuale e necessario adattamento dell'assetto complessivo dell'offerta assistenziale in linea con l'evoluzione dell'emergenza COVID-19.

Art. 2.

Limitazione agli spostamenti in orario notturno

1. Sul territorio della regione, dalle ore 24,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero per motivi di salute. La sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull'interessato tenuto ad attestarli con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 2).

Art. 3.

Potenziamento della didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle università

1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al cinquanta per cento degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno.

2. Le università incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al settantacinque per cento degli studenti iscritti, con esclusione delle attività formative che necessitano della presenza fisica o l'utilizzo di strumentazioni (quali, ad esempio, le attività nei laboratori scientifici, le attività formative da esercitare necessariamente presso servizi clinici secondo piani definiti dalle strutture presso le quali vengono svolti, le attività di tirocinio dei corsi di laurea di area sanitaria non procrastinabili).

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni dell'art. 1 della presente ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione.

2. Le disposizioni dell'art. 2 della presente ordinanza producono effetto dalle ore 24,00 del 23 ottobre 2020 per il periodo di trenta giorni.

3. Le disposizioni dell'art. 3 della presente ordinanza producono effetto a decorrere dal 26 ottobre 2020 per il periodo di trenta giorni.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2020


Il Ministro della salute
SPERANZA

Il presidente
della Regione Lazio
ZINGARETTI



RETE OSPEDALIERA COVID-19
REGIONE LAZIO

Struttura	ASL	Ruolo Malattie Infettive	Publicco/Privato	PL Ordinari	PL Ordinari 21-10	PL Ordinari a regime	PL Terapia Intensiva e Semintensiva 21.10	PL Terapia Intensiva e Semintensiva a regime	PL totali a regime
Policlinico Umberto I	ROMA 1	HUB	Publicco	136	124	210	38	64	274
Fondazione Gemelli-Columbus	ROMA 1	HUB	Privato	100	130	144	79	99	243
Celio	ROMA 1	SPOKE	Publicco	100	100	100	17	50	150
San Filippo Neri	ROMA 1	SPOKE	Publicco	16	20	95		25	120
Sacro Spirito	ROMA 1	SPOKE	Publicco	16	16	16			16
San Giovanni Addolorata	ROMA 1	SPOKE	Publicco	16	16	16			16
Sant'Andrea	ROMA 1	SPOKE	Publicco	10	18	28	8	10	38
Bambin Gesù	ROMA 1	HUB	Privato	30	30	30	3	3	33
Villa Tiberia	ROMA 1	SPOKE	Privato	20	35	35	12	46	81
San Feliciano	ROMA 1	SPOKE	Privato	20	20	89			89
IDI	ROMA 1	SPOKE	Privato	32	18	20		4	54
Villa San Pietro BF	ROMA 1	SPOKE	Privato	20	20	20			20
Sant'Eugenio	ROMA 2	SPOKE	Publicco	12	12	12			12
Pertini	ROMA 2	SPOKE	Publicco	12	12	12			12
Policlinico Tor Vergata	ROMA 2	HUB	Publicco	48	60	88	9	29	117
Campus	ROMA 2	SPOKE	Privato	24	24	24			24
Nuova Icar	ROMA 2	SPOKE	Privato	40		40			40
Naranti	ROMA 2	SPOKE	Privato	18	10	132	8	14	146
Casiliro	ROMA 2	SPOKE	Privato	10	10	10			10
Clinica Guarneri	ROMA 2	SPOKE	Privato	30		30		5	35
CNMI Spallanzani	ROMA 3	HUB	Publicco	206	225	234	42	44	278
Grassi	ROMA 3	SPOKE	Publicco	70	20	20		4	24
San Camillo Forlanini	ROMA 3	SPOKE	Publicco	70	70	70	8	8	78
ICC	ROMA 3	SPOKE	Privato	62	62	62	48	58	120
Israellitico	ROMA 3	SPOKE	Privato	44	34	70		4	74
Di Leggio	ROMA 3	SPOKE	Privato			20			20
San Paolo	ROMA 4	SPOKE	Publicco			16			16
Pellestrina	ROMA 5	SPOKE	Publicco			40		3	43
Tivoli	ROMA 5	SPOKE	Publicco		22	33			33
Colliferro	ROMA 5	SPOKE	Publicco		4	4			4
Albano	ROMA 6	SPOKE	Publicco			71		9	80
Nuovo Ospedale dei Castelli	ROMA 6	SPOKE	Publicco		30	30	4	4	34
Villa delle Querce	ROMA 6	SPOKE	Privato			36			36
Regina Apostolorum	ROMA 6	SPOKE	Privato			20			20
Bercolle	VITERBO	HUB	Publicco	18	46	83	9	19	102
De Lellis	RIETI	HUB	Publicco	14	18	25	8	8	33
Spaziani	FROSINONE	HUB	Publicco	14	67	86	10	10	96
Vita Serena	FROSINONE	SPOKE	Privato			38			38
INI Città Bianca	FROSINONE	SPOKE	Privato			136			136
Santa Maria Goretti	LATINA	HUB	Publicco	52	58	106	6	12	118
TOTALE				1184	1191	2381	301	532	2913
						Ordinari aggiuntivi		PL Terapia Intensiva e Semintensiva aggiuntivi	Totale PL aggiuntivi
						11190		231	1421



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 e 76 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il _____._____._____ a _____ (_____), residente in _____ (_____) via _____ e domiciliato/a in _____ (_____) via _____, identificato/a a mezzo _____ n. _____, rilasciato da _____ in data _____._____._____, utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- **di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena anche in conseguenza dell'accertamento della positività al COVID-19 ovvero ad altra misura sanitaria di contenimento del contagio** (*fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie*);
- **di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna**;
- **di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative**;
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33**;
- **che lo spostamento è determinato da:**
 - **comprovate esigenze lavorative**
 - **motivi di salute**
 - **altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;** (*specificare il motivo che determina lo spostamento*):

_____;

- **che lo spostamento è iniziato da** (*indicare l'indirizzo da cui è iniziato*)

_____ con destinazione (*indicare l'indirizzo di destinazione*)

- **in merito allo spostamento, dichiara inoltre che :**

Data, ora e luogo del controllo _____

Firma del/la dichiarante

L'Operatore di Polizia

AVVERTENZA:

A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutivo ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

20A05833

